



COMUNE DI MINUCCIANO

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale

n. 22 del 29.06.2021

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 1 Natura, destinazione e conformità della TARI	Pag. 3
Art. 2 Soggetto attivo	Pag. 3
TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	Pag. 3
Art. 3 Presupposto per l'applicazione della Tassa e classificazione dei rifiuti	Pag. 3
Art. 4 Soggetti passivi	Pag. 7
Art. 5 Superficie imponibile ai fini della TARI	Pag. 7
Art. 6 Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 8
Art. 7 Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	Pag. 8
Art. 7 bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	Pag. 11
Art. 7 ter Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	Pag. 12
TITOLO III CATEGORIE DI UTENZE E TARIFFE	Pag. 12
Art. 8 Categorie di utenza	Pag. 12
Art. 9 Determinazione delle tariffe	Pag. 13
Art. 10 Articolazione della tariffa	Pag. 14
Art. 11 Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 14
Art. 12 Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 14
Art. 13 Tributo giornaliero	Pag. 14
Art. 14 Addizionale provinciale TARI	Pag. 15
TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
Art. 15 Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 15
Art. 16 Riduzioni per il recupero	Pag. 15
Art. 17 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 16
Art. 18 Mancato svolgimento del servizio	Pag. 16
Art. 19 Agevolazioni ed esenzioni sulla tariffa	Pag. 16
TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	Pag. 18
Art. 20. Obbligo di dichiarazione	Pag. 18
Art. 21. Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 18
Art. 22. Poteri del Comune	Pag. 19
Art. 23. Accertamento	Pag. 20
Art. 24. Sanzioni	Pag. 20
Art. 25. Pagamento rateale degli avvisi di accertamento	Pag. 20
Art. 26. Disposizioni in materia di autotutela	Pag. 20
Art. 27. Rimborsi	Pag. 21
Art. 28. Riscossione	Pag. 21
Art. 29. Riscossione coattiva	Pag. 21
Art. 30. Sanzioni e interessi	Pag. 21
Art. 31. Contenzioso	Pag. 22
Art. 32. Clausola di adeguamento	Pag. 22
Art. 33. Entrata in vigore	Pag. 22
Allegato A Regolamento TARI	Pag. 23

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura, destinazione e conformità della TARI

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale – IUC - nel Comune di MINUCCIANO limitatamente all'imposta della tassa sui rifiuti – TARI - di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa come corrispettivo disciplinato dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il prelievo della TARI è destinato a finanziare la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento (gestione) dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati da questo regolamento.
4. La tariffa della TARI è conforme alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La TARI è corrisposta a integrale copertura del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificabili annualmente nel piano economico finanziario – PEF comunale.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativa agli immobili assoggettabili la cui superficie è situata, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3

Presupposto per l'applicazione della Tassa e classificazione dei rifiuti

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'applicazione della TARI:
- a) le utenze sono suddivise in:
 - 1) domestiche, le cui superfici sono adibite a civile abitazione, con relative utenze;
 - 2) non domestiche, le restanti superfici, tra le quali le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere;
 - b) per locali si intende qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - c) per aree scoperte si intendono, sia le superfici prive di edifici e di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi. Sono quelle:
 - 1) operative delle attività economiche la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi. Pertanto, assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle sole utenze non domestiche e pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettabili al prelievo. Per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento delle attività economiche e/o produttive ed effettivamente destinate a tale fine;
 - 2) destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività commerciali quali mercati ambulanti, fiere, mostre e attività similari;
 - 3) pubbliche e/o private adibite a parcheggio a pagamento e gestite da persone fisiche o giuridiche, che ne facciano la loro attività principale.
3. Sono escluse dalla TARI:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, quali androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo come tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
7. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
8. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
9. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
10. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
11. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4

Soggetti passivi

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all' art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5

Superficie imponibile ai fini della TARI

1. Sino alla compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie tassabile delle unità immobiliari (categorie A, B e C) iscritte o ascrivibili nel catasto urbano, assoggettabili alla TARI, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 20, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate. Sono escluse le parti di altezza inferiore a 1,5 metri. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione dell'art. 1 - comma 647 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
2. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Al fine della applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertabili ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU - e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - per l'anno 2012. La superficie dei locali tassabili è desunta da planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta da parte del personale incaricato dal Comune.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e, per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa per la specifica attività esercitata.
6. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i relativi locali e le aree della proiezione al suolo delle pensiline ovvero, in mancanza di queste, superfici forfettarie pari a 20 mq. per ogni colonnina di erogazione.

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempre che non vengano utilizzati;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas). L'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dal contribuente;
 - d) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retraibili, da ascensori e montacarichi;
 - e) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
 - f) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, nonché le relative aree scoperte, purché ciò sia confermato da idonea documentazione emessa da autorità competente e non siano, di fatto, utilizzati;
 - g) le aree adibite e destinate, in via esclusiva, al transito e/o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e quelle aree visibilmente adibite, in via esclusiva, all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) i locali e le aree condotti o utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta;
 - j) gli edifici adibiti, in via permanente ed esclusiva, all'esercizio del culto proprio delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano.
2. Le peculiarità/condizioni del comma precedente devono essere:
 - a) indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione, contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni anzidette;
 - b) direttamente rilevabili da obiettivi elementi di riscontro, comprovati da idonea documentazione quale, ad esempio, fotografie, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, revoca, sospensione o rinuncia degli atti abilitativi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali.

Art. 7

Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, i relativi produttori e a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie le superfici:
 - a) delle attività artigianali ed industriali, nelle quali sono installati i macchinari;
 - b) adibite all'allevamento di animali;
 - c) agricole, dove viene depositato materiale agricolo, fienili, serre a terra e simili a eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricolo-vivaistiche;
 - d) delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di sostanze merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, nonché delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
3. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>ATTIVITA'</i>	<i>Percentuale di abbattimento</i>
Falegnamerie	- 30%
Officine lavorazione materiali ferrosi	- 30%
Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei	- 50%
Autofficine per la riparazione veicoli	- 30%
Autofficine di elettrauto	- 30%
Gommisti	- 30%
Distributori carburanti	- 30%
Fonderie	- 70%
Autolavaggi	- 30%
Tipografie	- 20%
Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari	- 20%
Laboratori fotografici	- 30%
Lavanderie	- 20%
Locali dell'industria chimica per la produzione di beni	- 20%
Locali dell'industria tessile	- 20%
Locali ove si producono scarti di origine animale	- 20%
Florovivaismo	- 50%
Industria Cartaria	- 40%

Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

4. la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
5. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
6. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
7. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

8. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
9. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
10. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
11. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
12. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
13. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
14. i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non coperti;
15. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di mobilio e di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di mobilio, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
16. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopra indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.
 17. Per fruire delle esenzioni/riduzioni sopra previste, gli interessati:
 - a) di cui ai commi:
 - 1) numeri 1 e 2, devono indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale di servizio., ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica, in scala 1:100 o 1:200, firmata da un professionista, abilitato ai sensi di legge, che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte e individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali e pericolosi;
 - 2) numeri 3 e 4, devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
 - b) devono produrre, entro il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale – MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali secondo il codice europeo dei rifiuti – CER.

18. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici nelle quali si producono promiscuamente sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali, la riduzione indicata al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
19. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento della TARI.
20. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
21. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 7 bis

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 7 ter
Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

TITOLO III
CATEGORIE DI UTENZE E TARIFFE

Art. 8
Categorie di utenza

1. La TARI prevede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 58, la suddivisione delle utenze in domestiche e non domestiche.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti, quelle occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel corrispondente foglio di stato di famiglia anagrafico. Da questo sono esclusi coloro che abbiano documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali o comunità di recupero. A tale fine, non hanno valenza i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali centri diurni nonché le assenze derivanti da motivi di studio o lavoro.
 - b) Nel caso:
 - 1) di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - 2) di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in una unità;
 - 3) nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, per almeno sei mesi nell'anno, senza aver assunto la residenza anagrafica, quali ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati secondo le modalità previste dal successivo art. 21;

- 4) nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - c) domestiche non residenti, quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel comune, residenti all'estero e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE, o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc).
per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello indicato con dichiarazione dall'utente o in mancanza quello di tre unità. Gli intestatari, in alternativa al criterio di cui sopra, possono produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5 comma 5.
 4. Per le abitazioni private e relative pertinenze non utilizzate con almeno un allacciamento a servizi di rete (acqua, energia, gas, telefono, ecc.) qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, la TARI è calcolata applicando i coefficienti ka e kb relativi ad un occupante.
 5. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero, alla data di inizio occupazione per le nuove utenze. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
 6. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel successivo allegato A. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al predetto allegato viene effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche – ATECO, adottata dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, relativa all'attività principale e ad eventuali attività secondarie o da quanto denunciato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata, dal soggetto passivo.

Art. 9

Determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a specifica tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa della TARI è calcolata secondo la quantità e la qualità, medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio comunale approva le tariffe della TARI entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa statale in materia. Le tariffe sono determinate dal piano economico e finanziario – PEF, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore che svolge il servizio stesso.
4. Alle tariffe è aggiunta l'addizionale provinciale TARI per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Detta addizionale provinciale, è definita in base alla superficie dei locali o delle aree a essa assoggettabili ed è applicata nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI comunale.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe della TARI per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate, di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10
Articolazione della tariffa

1. La tariffa della TARI è composta da:
 - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare, riferite agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, quest'ultima, a sua volta, suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previsto dal dpr n. 158/1999.

Art. 11
Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e in base al decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e-bis, il quale stabilisce che, per gli anni 2014 e 2015, i limiti minimi e massimi del coefficiente Kb, possono essere derogati nella misura del 50%.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria del Consiglio comunale.

Art. 12
Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, Kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria del Consiglio comunale.

Art.13
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superando tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 14 **Addizionale provinciale TARI**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicata l'addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

Art. 15 **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa TARI, nella quota variabile, si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, con una riduzione del 10%, limitatamente alla superficie dell'abitazione, escluse le pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione all'ufficio tributi di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. Il Comune procederà a controlli, a campione, per verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione di umido mediante autocompostaggio.
2. Le riduzioni, di cui al comma 1, cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 16 **Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa TARI dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella quota variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Ai produttori di rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, che abbiano avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti prodotti sulla superficie tassata al recupero, viene riconosciuta, dietro presentazione di apposita domanda, una riduzione della misura della tariffa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'avvio al recupero va dimostrato a consuntivo attraverso la presentazione del formulario di identificazione e spetta una riduzione del 5% se il peso dei rifiuti mandati al recupero è superiore a kg 5 al mq.;
 - b) il formulario deve riportare il produttore dei rifiuti, che deve coincidere con la specifica attività per la quale è stata richiesta la riduzione e contenere l'esatta quantificazione dei rifiuti avviati al recupero;

- c) la riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando la documentazione indicata nel relativo modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo. La stessa, opera, di regola, mediante compensazione a conguaglio.

Art. 17
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi e il più vicino punto di raccolta, non è superiore a 600 metri lineari.
2. Per le utenze ubicate fuori della zona servita, la tassa da applicare è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 60%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona di fatto servita, è superiore a 600 metri lineari. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica. La riduzione è applicata alle utenze sia domestiche, sia non domestiche.

Art. 18
Mancato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione sui rifiuti per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzione o riduzione della TARI. Tuttavia, nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30 o abbia determinato una situazione riconosciuta dalla autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la stessa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e, comunque, non potrà superare il 20% della misura massima.

Art. 19
Agevolazioni ed esenzioni sulla tariffa

1. Il Comune, al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, dispone le seguenti esenzioni per:
 - a) i nuclei familiari con particolari situazioni di disagio sociale economico, segnalati dai servizi assistenziali e sostenuti/seguiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti, dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale;
 - b) gli enti ONLUS, non cooperative, che destinano i locali a servizi sociali e/o volontariato ove si svolgono attività prive di convenzioni o di entrate non compensative di tutti i costi.
2. Il Comune riconosce una riduzione della TARI domestica, nella parte fissa e variabile, da applicare nei seguenti casi specifici:
 - a) riduzione del 30% per abitazioni occupate da nuclei familiari monoreddito con almeno tre figli a carico il cui reddito ISEE non superi i limiti stabiliti con provvedimento della Giunta comunale.
 - b) riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito ISEE non superi i limiti stabiliti con provvedimento della Giunta comunale, qualora almeno un componente del nucleo familiare si trovi nella situazione lavorativa di seguito dettagliata:
 - 1) cassa integrazione, per almeno sei mesi nell'anno di riferimento del tributo;
 - 2) iscrizione nelle liste di disoccupazione, da almeno 3 mesi;
 - 3) iscrizione nelle liste di mobilità, da almeno 3 mesi.
3. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, l'interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto, mediante dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, da presentare entro il termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe. La richiesta di agevolazione deve essere accompagnata da dichiarazione dell'indicatore di situazione economica equivalente – ISEE, relativa ai redditi dell'anno precedente.
4. È riconosciuta alla Giunta comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
5. La riduzione della TARI non domestica, si applica alla parte fissa e alla parte variabile delle seguenti categorie che, a seguito della classificazione, subiscono maggiori aumenti, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi Kc e Kd e al fine di mantenere una omogeneità e una perequazione del carico positivo delle diverse categorie:

- a) utenze non domestiche, comprese quelle che svolgono le attività di seguito elencate, alle quali è assicurata una riduzione del 30%, sia nella parte fissa, sia in quella variabile:
- 1) categoria 16 – ristoranti, trattorie, pizzerie;
 - 2) categoria 17 – bar, caffè, pasticcerie;
 - 3) categoria 20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante.

Detta agevolazione è applicata d'ufficio, senza richiesta da parte dell'interessato e rinnovata automaticamente di anno in anno;

- b) l'esenzione per i primi due anni e riduzione della tariffa nella misura del 50% della parte fissa e della parte variabile e, per i successivi due anni per le nuove imprese, qualunque sia il relativo oggetto sociale, che esercitano la loro attività in locali o aree non soggetti alla TARI da almeno un anno. Detti benefici si applicano agli utenti che avviano una nuova attività di impresa o che trasferiscono la propria attività sul territorio comunale nel rispetto dei seguenti requisiti:

- 1) nuova attività di impresa intesa come attività completamente nuova, non derivate da subentro, cessazione o affitto di azienda. La riduzione non spetta nei casi di variazione di ragione sociale o sub ingresso e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione delle attività precedentemente cessate, ancorché svolte da un altro soggetto, ma in sostanziale continuità (es. donazione di azienda padre/figlio, successione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione aziendale, scioglimento di una soc. di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). La riduzione spetta anche alle imprese che trasferiscono la propria sede, per la prima volta, nel territorio comunale;
- 2) imprese già esistenti sul territorio, che ampliano la loro attività, esclusivamente per la parte dell'ampliamento avente le caratteristiche di cui al precedente capoverso.

La riduzione della TARI si applica alle utenze in possesso dei requisiti sopra descritti a partire dal 1° gennaio 2021, dietro presentazione di apposita richiesta su modulo predisposto dal Comune, ed è valida per l'anno di inizio attività o primo anno di trasferimento nel territorio comunale e per i tre anni successivi.

6. Alle utenze, non domestiche, non stabilmente attive, è concessa una riduzione della parte variabile della TARI pari al 30%, per i locali o aree adibiti ad uso stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante da licenza e/o autorizzazione, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività ovvero da comprovata documentazione che ne dimostri l'effettivo uso stagionale (ad esempio dichiarazione annuale di apertura/chiusura). Il comune verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che hanno diritto alle riduzioni.
7. Le agevolazioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Il Consiglio comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni di valenza sociale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità della riduzione) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dal provento del tributo.
8. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
9. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate dal Consiglio comunale, rispetto a quelle previste dalle lettere a) ed e) del comma 659, art. 1, della legge 27.12.2013, n. 147, possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Con la deliberazione del Consiglio comunale di determinazione delle tariffe TARI, oltre al limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, sono previste anche le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi in allegato all'apposito modulo di richiesta, entro il termine stabilito dalla deliberazione consiliare.
10. Qualora i costi da sostenere siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio comunale, la Giunta applica riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
11. Le riduzioni sono applicate a congruaggio, anche tramite la restituzione di somme che eventualmente fossero già state versate.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 20.

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare, per le utenze domestiche residenti, sono acquisite direttamente tramite l'ufficio anagrafe, salvo quanto previsto dall'art. 8 lettera a).
3. Per le utenze domestiche, la dichiarazione deve essere presentata dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti.
4. Per le utenze non domestiche, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto legalmente responsabile dall'attività che in essa si svolge.
5. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la dichiarazione deve essere presentata dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 21

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, di cui all'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - TARSU, o della tariffa di igiene ambientale – TIA 1, prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 05 febbraio 1997, n. 22 o, per la TIA 2, dall'articolo 238 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine indicato al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia:

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, ~~codice~~ fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la conduzione o nella quale è intervenuta variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) eventuale indirizzo di posta certificata.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente a gli uffici comunali, oppure può essere inoltrata allo stesso:
- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento - A.R;
 - b) a mezzo posta elettronica, richiedendo l'avviso di ricezione, o posta elettronica certificata - PEC;
- Nei casi di trasmissione previsti dalle precedenti lettere a) e b), fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali possono provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità ed i termini ivi indicati.

Art. 22. Poteri del Comune

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono affidati tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici secondo l'art. 2729 Codice Civile.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138

Art. 23.
Accertamento

1. Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore all'80% di quella catastale.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, altresì, inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, oltre che richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.

Art. 24.
Sanzioni

1. In osservanza dell'articolo 6, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche oltre un anno dal mancato versamento e anche in presenza di una comunicazione al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.
2. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento se l'importo dell'imposta dovuta e non versata, non è superiore a € 12,00.

Art. 25.
Pagamento rateale degli avvisi di accertamento

1. Il funzionario responsabile che ha applicato la sanzione, può autorizzare il concessionario per la riscossione coattiva a consentire il pagamento rateale degli importi risultanti dagli atti di accertamento divenuti esecutivi, riguardanti anche diverse annualità, il cui totale non deve essere comunque inferiore a € 250,00.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente direttamente al concessionario.
3. Il numero delle rate mensili non può comunque essere superiore a trentasei.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 26
Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, non favorevole al contribuente, il funzionario responsabile ha facoltà, in autotutela decisoria, di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi, nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibili dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo annuo del tributo sia inferiore ad € 12,00.
3. L'ufficio competente per tutti gli atti relativi all'istituto della mediazione è il servizio tributi.

Art. 27.

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge che disciplina l'istituto della prescrizione.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, comprensiva degli interessi, sia inferiore a € 12,00.
3. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, la compensazione tra le somme dovute a titolo di tributo o di sanzione e quelle a suo credito in base alle norme del presente articolo. La compensazione può essere richiesta anche per periodi d'imposta diversi.

Art. 28.

Riscossione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Si stabilisce che i versamenti relativi alla TARI, in termini ordinari, sono effettuati in n. 4 rate con scadenza rispettivamente entro la fine dei mesi di maggio – luglio – settembre - novembre dell'anno di riferimento, fatta salva l'individuazione di termini differenti da stabilirsi con apposita deliberazione.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. La TARI non è dovuta se d'importo uguale o inferiore a € 12,00, che s'intende riferito esclusivamente alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.

Art. 29.

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 27 ottobre 2016, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sulla base di atti di accertamento notificati, che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 – 814, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30.

Sanzioni e interessi

1. Per l'applicazione delle sanzioni si rimanda al vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione, giorno per giorno, a decorrere dalla data entro la quale sono divenuti esigibili.

Art. 31.
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32.
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 33.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A al regolamento della TARI del Comune di Minucciano.

Categorie di utenze non domestiche, come da allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club